

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1766 del 13/04/2021
Oggetto	PRATICA: FC12T0018. RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME RABBI PER IL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE MEDIANTE ATTIVITA' ESTRATTIVA, DI UN'AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE AI SENSI DELL'ART.32 DELLE N.T.A. DEL PIAE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA "INTERVENTI UTILI IN MATERIA DI SICUREZZA TERRITORIALE" P.A.E. COMUNE DI PREDAPPIO AMBITO N.2 SERCETO NEL COMUNE DI PREDAPPIO (FC) CONCESSIONARIO: DITTA INDIVIDUALE ZANETTI FABIO USO: VARI
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1843 del 13/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tredici APRILE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME RABBI PER IL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE MEDIANTE ATTIVITA' ESTRATTIVA, DI UN'AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE AI SENSI DELL'ART.32 DELLE N.T.A. DEL PIAE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA "INTERVENTI UTILI IN MATERIA DI SICUREZZA TERRITORIALE" P.A.E. COMUNE DI PREDAPPIO AMBITO N.2 SERCETO NEL COMUNE DI PREDAPPIO (FC)
CONCESSIONARIO: DITTA INDIVIDUALE ZANETTI FABIO
USO: VARI
PRATICA: FC12T0018**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;

ATTESO che con con determinazione n. 209 del 15/01/2015 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna è stata rilasciata la concessione FC12T0018, con scadenza 14/01/2021, alla Ditta Individuale Zanetti Fabio (CF ZNTFBA62H29A809W- P:IVA 01585200403, con sede in Via Croppi Clara Colitto n. 34, del comune di Bertinoro (FC), relativa al progetto esecutivo per la realizzazione, mediante attività estrattiva, di un'area di laminazione delle piene ai sensi dell'art. 32 delle N.T.A. del PIAE della provincia di Forlì-Cesena *"interventi utili in materia di sicurezza territoriale"*, P.A.E. comune di Predappio ambito n. 2 Serceto, sita, in parte, sul demanio idrico del corso d'acqua fiume Rabbi, in loc. Serceto del comune di Predappio(FC), Foglio 109 fronte Mappali 49-50-51 e di seguito dettagliata:

- estrazione di materiale ghiaioso-sabbioso di circa mc 784,63 (area demaniale mq. 472,67);
- realizzazione di pista temporanea di accesso;
- realizzazione di passerella sommergibile temporanea;
- realizzazione di gaveta permanente per laminazione acqua fluviale;
- messa in opera di tubi di uscita permanenti per l'acqua laminata;

PRESO ATTO che con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 23/11/2020 e registrata al protocollo con PG/2020/169139 come successivamente integrata in data 09/04/2021 con Nota PG/2021/55179 la Ditta individuale ZANETTI FABIO, ha chiesto il **rinnovo con modifiche** della concessione **FC12T0018**;

ATTESO che sono confermate le richieste di occupazioni di aree demaniali e la modifica riguarda la gaveta. Come riportato nella documentazione allegata all'istanza, a seguito dell'erosione dell'argine destro del Fiume Rabbi è stata spostata, su richiesta del Comune di Predappio, la recinzione di cava verso l'area estrattiva per consentire la viabilità in attesa di futuri lavori di sistemazione spondale. Nel frattempo, al fine di consentire il passaggio delle

stradello, esterno cava, anche in condizioni di piena trentennale è necessario modificare la gaveta sostituendo il rivestimento in pietrame con il posizionamento di appositi scatolari di idonee dimensioni idrauliche che consentono di innalzare il livello stradale di circa 0,5 mt;

DATO ATTO che come dichiarata con Nota PG/2021/55179 l'estrazione di materiale ghiaioso-sabbioso di circa mc 784,63 (area demaniale mq. 472,67) risulta completata e il relativo canone è già stato interamente versato in sede di rilascio della concessione di cui alla Determinazione n. 209 del 15/01/2015;

RICHIAMATO l'atto unilaterale d'obbligo del 10/12/2014 repertorio n. 30634 raccolta n. 9796 a firma di Cinzia Brunelli notaio in Forlì col quale Zanetti Fabio si impegna a mantenere la destinazione del terreno oggetto di escavazione ad area di laminazione delle piene del corso d'acqua fiume Rabbi, mantenendo detto obbligo anche in caso di vendita del terreno;

ATTESO che in merito al percorso autorizzativo dell'attività estrattiva si rimanda a quanto già riportato nella Determinazione 209 del 15/01/2015 sopra riportata;

ATTESO che, sulla base della documentazione allegata all'istanza di rinnovo, in merito allo stato dell'attività estrattiva risulta che *"avendo terminato i settori n° 1+ 2 si sta procedendo alla realizzazione dello scarico di fondo con la messa in opera del portaventole come da progetto autorizzato. Appena ottenuta l'autorizzazione di variante (omissis) si procederà alla realizzazione della gaveta d'ingresso terminando così i lavori inerenti ai settori 1 e 2. Si evidenzia che l'autorizzazione scade il 22/01/2021 e il rinnovo dell'autorizzazione e convenzione è subordinato alla perfetta realizzazione ultima dei due settori ; in tal caso si potranno attivare le procedure tecnico-amministrative dell'opera finalizzata anche alla sicurezza territoriale"*;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 25 del 03/02/2021 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 287 del 10/02/2021, trasmessa e registrata con protocollo Arpa PG/2021/22999 in data 12/02/2021, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2021/56698;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

5. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 21/11/2020, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. ha già versato il deposito cauzionale di € 3.653,52 in sede di rilascio della determinazione n. 209 del 15/01/2015 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
7. come stabilito nella determinazione n. 209 del 15/01/2015 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna è stato corrisposto: per la prima annualità 2014/2015 un canone di € 3.683,52 (comprensivo dell'estrazione di materiale ghiaioso-sabbioso di circa mc 784,63 nonché delle altre occupazioni richieste), per le annualità successive (fino al 2020) un canone annuo pari ad euro 545,00, rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015;
8. è stato versato il canone 2021;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità

conservativa del bene pubblico;

- di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 31/12/2026 ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Milena Lungherini si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere alla Società alla Ditta Individuale Zanetti Fabio (CF ZNTFBA62H29A809W- P:IVA 01585200403, con sede in Via Croppi Clara Colitto n. 34, del comune di Bertinoro (Fc) il rinnovo con modifiche della concessione **FC12T0018** rilasciata con con determinazione n. 209 del 15/01/2015 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna. La concessione è relativa al progetto esecutivo per la realizzazione, mediante attività estrattiva, di un'area di laminazione delle piene ai sensi dell'art. 32 delle N.T.A. del PIAE della provincia di Forlì-Cesena "interventi utili in materia di sicurezza territoriale", P.A.E. comune di Predappio ambito n. 2 Serceto, sita, in parte, sul demanio idrico del corso d'acqua fiume Rabbi, in loc. Serceto del comune di Predappio(Fc), Foglio 109 fronte Mappali 49-50-51 e di seguito meglio dettagliata:
 - estrazione di materiale ghiaioso-sabbioso di circa mc 784,63 (area demaniale mq. 472,67), dando atto che tale materiale è già stato estratto;
 - realizzazione di pista temporanea di accesso;
 - realizzazione di passerella sommergibile temporanea;
 - realizzazione di gaveta permanente per laminazione acqua fluviale, come modificata nella presente istanza di rinnovo;
 - messa in opera di tubi di uscita permanenti per l'acqua laminata;
2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 31/12/2026;
3. di stabilire in € 3.653,52 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto dando atto che è stato versato. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 587,12** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 287 del 10/02/2021 che si consegna in copia semplice al concessionario

9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, non è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

**Dr. Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC12T0018 a favore della Ditta Individuale Zanetti Fabio (CF ZNTFBA62H29A809W- P:IVA 01585200403, con sede in Via Croppi Clara Colitto n. 34, del comune di Bertinoro (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il rinnovo con modifiche della concessione **FC12T0018** rilasciata con con determinazione n. 209 del 15/01/2015 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna La concessione è relativa al progetto esecutivo per la realizzazione, mediante attività estrattiva, di un'area di laminazione delle piene ai sensi dell'art. 32 delle N.T.A. del PIAE della provincia di Forlì-Cesena "interventi utili in materia di sicurezza territoriale", P.A.E. comune di Predappio ambito n. 2 Serceto, sita, in parte, sul demanio idrico del corso d'acqua fiume Rabbi, in loc. Serceto del comune di Predappio(Fc), Foglio 109 fronte Mappali 49-50-51 e di seguito meglio dettagliata:

- estrazione di materiale ghiaioso-sabbioso di circa mc 784,63 (area demaniale mq. 472,67), dando atto che tale materiale è già stato estratto;
- realizzazione di pista temporanea di accesso;
- realizzazione di passerella sommergibile temporanea;
- realizzazione di gaveta permanente per laminazione acqua fluviale, come modificata nella presente istanza di rinnovo;
- messa in opera di tubi di uscita permanenti per l'acqua laminata;

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia consecutiva a decorrere dalla data di scadenza della concessione n. 209/2015 e avrà durata sino al 31/12/2026.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 587,12** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni

anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad € 3.683,52.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 287 del 10/02/2021 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, di seguito riportate:

" - omissis -

1. *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. ***di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;***
3. *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
4. *Le lavorazioni e i ripristini sull'intera area oggetto di realizzazione di una cassa di laminazione dovranno rispettare le prescrizioni dettate dalla commissione infraregionale per le attività estrattive approvate con seduta del 05/11/2013 n. 05/13 assunta al protocollo di questo Servizio in data 04/12/2013 n. PG/2013/0301305;*
5. *Nel caso in cui venissero realizzati lavori nell'alveo del corso d'acqua, sarà compito del richiedente la concessione dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 0543-714714, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio sopracitato, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica.*
6. *Il Direttore dei lavori dovrà presentare, a conclusione delle opere, dichiarazione di conformità al progetto (vedi punto 4). In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concesso dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*
7. *I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia risultanti dalle opere da realizzare non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze **ad eccezione** del materiale quantificato nella misura massima di m3 784,63 (mq. 472,67) oggetto di escavazione per la realizzazione della vasca di laminazione così come previsto dalla documentazione allegata alla domanda di concessione e approvato con deliberazione di giunta n. 116 del 18/07/2013 del comune di Predappio, procedura di verifica (screening) ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 9/99 e s.m.e i. assunta al protocollo di questo Servizio in data 30/07/2013 n. PG/2013/0190793 e dalla commissione*

infraregionale per le attività estrattive approvata con seduta del 05/11/2013 n. 05/13 e dal parere favorevole del 7/11/2013 prot. 136198 assunta al protocollo di questo Servizio in data 04/12/2013 n. PG/2013/0301305; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie

o materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente;

8. Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica del presente intervento, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione di guasti alle strutture, la Ditta concessionaria è tenuta a dare all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC) – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;

9. Resta facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e prima di qualunque materiale o manufatto;

10. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale demaniale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree pubbliche e/o private eventualmente necessarie al trasporto di materiale o passaggio di macchinari legati ad eventuali lavori di manutenzione dei manufatti dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.

11. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC) – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE);

CONDIZIONI GENERALI

a) Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

b) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;

c) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

d) Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia- Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

e) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

f) Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

g) E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;

h) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.,;.... Omissis".

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero

occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.